



COMUNE DI SAMPEYRE

Piazza della Vittoria n. 52 - CAP: 12020

Provincia di Cuneo

Tel. 0175/977148 - Fax 0175/977824

Codice fiscale e Partita IVA: 00253640049

Ordinanza n. 103/2015

Prot. N. 8722

Sampeyre, li 21 DIC 2015

OGGETTO: FESTEGGIAMENTI PER LA NOTTE DI CAPODANNO. DIVIETO DI CIRCOLAZIONE CON LATTINE E CONTENITORI IN VETRO SU SUOLO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO - DALLE ORE 18:00 DEL 31/12/2015 ALLE ORE 10:00 DEL 01/01/2016

IL SINDACO

Premesso che nella notte fra il 31/12/2015 ed il 01/01/2016 è prevista nel concentrico del paese una serie di eventi per i festeggiamenti del Capodanno;

Tenuto conto che l'evento richiederà sicuramente una moltitudine di persone che acquisterà bevande per il consumo in strada e sulla piazza;

Considerato che per fronteggiare al meglio il grosso impatto richiesto dall'evento è necessario vietare per le vie del paese sul suolo pubblico o aperto al pubblico la somministrazione e il consumo di bevande in contenitori di vetro o lattine;

Evidenziato che l'abbandono dei contenitori di vetro e in lattina comporterebbe l'incontrollata diffusione di oggetti che possono costituire pericolo per l'incolumità pubblica;

Ritenuto, pertanto, necessario individuare misure idonee ad impedire il verificarsi di episodi pericolosi per l'incolumità di chi vorrà partecipare ai festeggiamenti, vietando in tutto il paese sul suolo pubblico o aperto al pubblico il consumo e la somministrazione da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli operatori su area pubblica, degli esercizi commerciali in sede fissa e delle attività artigianali, nelle ore serali/notturne, di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine, consentendone la vendita e la somministrazione esclusivamente in contenitori di plastica o di carta;

Ritenuto di applicare il suddetto divieto all'intero territorio cittadino;

Visti gli artt. 7 bis e 54 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.M. del Ministero dell'Interno datato 5 agosto 2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";

ORDINA

Per le ragioni di incolumità, sicurezza ed igiene pubblica di cui in premessa, in occasione dei festeggiamenti del Capodanno, su tutto il territorio comunale, negli spazi pubblici ed aperti al pubblico, ad esclusione dell'interno degli esercizi di somministrazione, dalle ore 18:00 del 31/12/2015 alle ore 10:00 del 01/01/2016, **il divieto della somministrazione ed il consumo di bevande in contenitori di vetro o lattine**. I gestori degli esercizi pubblici di somministrazione dovranno vigilare affinché gli avventori non escano sulle pubbliche vie con contenitori di vetro o lattine al fine di evitare condizioni di pericolo derivanti dal loro abbandono o dalla loro frantumazione. A tal fine è consentito l'utilizzo di contenitori di plastica/carta.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inottemperanza alla presente ordinanza rappresenta illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 bis commi 1 e 1 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00;

Dispone che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione negli spazi pubblici e trasmessa ai gestori di esercizi pubblici, alla Prefettura di Cuneo, nonché agli organi di Polizia presenti sul territorio cittadino.

Alle forze di Polizia presenti nel territorio è demandato di vigilare sul rispetto delle presenti disposizioni, sanzionando a termini di Legge eventuali inadempienze;

All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del sequestro finalizzato alla confisca del materiale impiegato per commettere la violazione;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971 n. 1034;
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

IL VICE-SINDACO
(Giovanni SODANO)

